



TAS TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

INDICE

PARTE GENERALE	5
1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001	8
2. L’adozione del “Modello di organizzazione e di gestione” quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa.	8
3. Adozione del Modello da parte di TAS	9
4. Obiettivi perseguiti da TAS con l’adozione del Modello – attuazione del Modello e successivi aggiornamenti.....	10
5. Funzione del Modello	10
6. Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse fattispecie di Reati da prevenire.....	11
7. I principi ispiratori del Modello.....	11
8. Modifiche e integrazioni del Modello	11
9. Diffusione del Modello	12
10. Organismo di Vigilanza	13
11. Selezione, formazione ed informativa.....	17
12. Protocolli comportamentali	19
13. Codice Etico	19
14. Sistema disciplinare	19
PARTE SPECIALE	23
15. Premessa	24
16. REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	25
16.1..... Le fattispecie di reato nell’ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione richiamate dal d.lgs. 231/2001	25
16.2 Le “attività sensibili” e i controlli specifici con riferimento alle fattispecie di reato individuate. Il sistema di controllo	30
17. REATI IN MATERIA DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO.....	33
17.1 Le fattispecie dei reati contro la fede pubblica richiamati dal D.Lgs. 231/2001	33
17.2 Le “attività sensibili” con riferimento alle fattispecie di reato individuate. Il sistema di controllo	34
18. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI	35
18.1 Le fattispecie di reato richiamate dal D.lgs. 231/2001	35
18.2 Le “attività sensibili” con riferimento alle fattispecie di reato individuate. Il sistema di controllo	37
19. REATI SOCIETARI	38
19.1 Le fattispecie dei reati societari richiamate dal D.Lgs. 231/2001	38

19.2 Le “attività sensibili” con riferimento alle fattispecie di reato individuate. Il sistema di controllo	45
20. REATI IN MATERIA DI ABUSI DI MERCATO	47
20.1 Premessa	47
20.2 Le “Attività sensibili” con riferimento alle fattispecie di reato individuate. Il sistema di controllo	48
21. REATI REALIZZATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO E REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.....	50
21.1 Premessa.....	50
21.2 Le fattispecie di reato con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico	50
21.3 Le fattispecie di reato contro la personalità individuale.....	51
21.4 Le “attività sensibili” con riferimento alle fattispecie di reato individuate. Il sistema di controllo	53
22. REATI TRANSNAZIONALI	54
22.3 Le fattispecie dei reati transnazionali	54
22.4 Le “attività sensibili” con riferimento alle fattispecie di reato individuate. Il sistema di controllo	54
23. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E DI LESIONI PERSONALI COLPOSE COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO.	56
23.1 I delitti di omicidio colposo e lesioni colpose richiamati dal D.lgs n. 231/2001.....	56
23.2 Il sistema delle attribuzioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.....	56
23.3 Le “attività sensibili” con riferimento alle fattispecie di reato individuate. Il sistema di controllo	58
24. REATI IN MATERIA DI RICICLAGGIO, RICETTAZIONE ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRE UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO	60
24.1. Le fattispecie di reato in materia di riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.....	60
24.2 Le “attività sensibili” con riferimento alle fattispecie di reato individuate. Il sistema di controllo	62
25. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.....	67
25.1 Premessa. L’art. 24 ter D.lgs n. 231/01.	67
25.2 Il delitto di associazione per delinquere	68
25.3 Le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001. Il sistema di controllo	68
26. DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA E CONTRO IL DIRITTO DI AUTORE	70
26.1 Le fattispecie di reato richiamate dal D.lgs. 231/2001	70
26.2 Le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001. Il sistema di controllo	73
27. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA.....	74

27.1 Le fattispecie di reato richiamate dal D.lgs. 231/2001	74
27.2 Le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001. Il sistema di controllo	74
28. REATI AMBIENTALI	76
28.1 Le fattispecie di reato richiamate dal D.lgs. 231/2001	76
28.2 Le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001. Il sistema di controllo	80
29. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE	82
29.1 Le fattispecie di reato richiamate dal D.lgs. 231/2001	82
29.2 Le attività sensibili e i con riferimento alle fattispecie di reato individuate. Il sistema di controllo	82

PARTE GENERALE

Definizioni

Aree a Rischio: le aree di attività della Società nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei Reati e degli Illeciti.

CCNL: i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati dalla Società.

Codice di Autodisciplina: il codice di autodisciplina per le società quotate, emanato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana (edizione marzo 2006) ed adottato da TAS.

Codice Etico: il Codice Etico approvato dal Consiglio di Amministrazione di TAS in data 12 novembre 2009.

Comitato di Controllo interno: il Comitato di Controllo Interno istituito all'interno del Consiglio di Amministrazione di TAS in conformità al Codice di Autodisciplina.

Consulenti: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale.

Destinatari: gli Esponenti Aziendali, i Consulenti, i Partner e i Fornitori.

Dipendenti: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Società, ivi compresi i dirigenti.

Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari: l'Esponente Aziendale di cui all'art. 154 bis del TUF.

D.Lgs. 231 o il Decreto: il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni.

Enti: entità fornite di personalità giuridica o società e associazioni, anche prive di personalità giuridica (società di capitali, società di persone, consorzi, ecc.).

Esponenti Aziendali: amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti della Società.

Fornitori: i fornitori di beni e servizi non professionali della Società che non rientrano nella definizione di Partner.

Gruppo: il Gruppo TAS - le altre società controllate da TAS.

Linee Guida: le Linee Guida adottate da Confindustria per la predisposizione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6, comma terzo, del D.Lgs. 231/2001.

Modello o Modelli: il Modello o i Modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Organi Sociali: il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e i loro membri.

Organismo di Vigilanza: l'organismo interno di controllo ex D. Lgs. n. 231 del 2001, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento.

P.A.: la Pubblica Amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio (es.: i concessionari di un pubblico servizio).

Partner: le controparti contrattuali con le quali la Società addivenga ad una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, joint venture, consorzi, licenza, agenzia, collaborazione in genere), ove destinati a cooperare con la Società nell'ambito delle Aree a Rischio.

Preposto al controllo interno: il soggetto od i soggetti nominati da TAS, conformemente a quanto stabilito dal Codice di Autodisciplina, alla funzione di responsabile del controllo interno con i necessari e previsti requisiti di indipendenza ed autonomia.

Reati: le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 231 sulla responsabilità amministrativa.

Responsabile Interno: soggetto interno alla Società al quale viene attribuita, con nomina dall'Amministratore Delegato o di un dirigente da questi incaricati, la responsabilità singola o condivisa con altri per le operazioni nelle Aree a Rischio.

TAS o la Società: TAS Tecnologia Avanzata Sistemi S.p.A., con sede legale in Roma, via Benedetto Croce, 6.

TUF: il D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni.

1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001

In data 8 giugno 2001 (all. n. 1) è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 – il D. Lgs. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l’Italia aveva già da tempo aderito.

Con tale Decreto, dal titolo “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (definiti dalla legge come “Enti” o “Ente”), è stato introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli Enti per alcuni reati commessi, nell’interesse o vantaggio degli stessi, da esponenti dei vertici aziendali e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi.

Tra le sanzioni previste, le più gravi sono rappresentate da misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi oltre a rilevanti sanzioni pecuniarie.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione ai reati commessi all’estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato medesimo.

Il legislatore ha individuato in termini tassativi i reati c.d. presupposto da cui può derivare responsabilità per l’ente ai sensi del D.lgs n. 231/01. Il catalogo dei reati presupposto è stato notevolmente ampliato nel tempo a seguito di successivi interventi normativi. Per il dettaglio si rinvia all’all. n. 2

2. L’adozione del “Modello di organizzazione e di gestione” quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa.

L’articolo 6 del Decreto, nell’introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l’Ente dimostri che:

- a) l’organo dirigente dell’Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i Reati e gli Illeciti della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei Modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso i Reati e gli Illeciti hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti Modelli;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla precedente lett. b).

La predetta disciplina, che riconosce efficacia esimente al Modello adottato dall'Ente, trova applicazione rispetto a tutte le fattispecie di Reati come complessivamente contemplati dal D. Lgs. 231, come risultante dalle diverse integrazioni successivamente intervenute.

Il Decreto prevede, inoltre, che – in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione degli illeciti – i Modelli di cui alla lettera a) debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i Reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali Reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire gli illeciti.

È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

3. Adozione del Modello da parte di TAS

La governance di TAS prevede che, ai fini della valutazione sull'efficacia del sistema di controllo interno intervengano, secondo le rispettive competenze, i seguenti enti:

- Consiglio di amministrazione
- Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno
- Comitato per il controllo interno
- Comitato per le operazioni con parti correlate
- Preposto al controllo interno
- Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ex L. n. 262/05
- Organismo di vigilanza istituito in attuazione del D. lgs 231/2001
- Collegio sindacale

Oltre allo specifico presidio previsto dal presente modello Tas ha messo in atto ulteriori elementi che, pur avendo un collegamento solo indiretto con i rischi connessi al decreto 231/2001, contribuiscono a rafforzare ulteriormente l'intero sistema di controllo interno.

In particolare si fa qui riferimento alle procedure previste dalla cosiddetta legge sulla tutela del risparmio (n. 262/2005), a quelle facenti parte dal sistema Qualità dell'azienda ed inoltre a quelle tipiche delle società quotate (internal dealing, parti correlate, registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate, etc)

4. Obiettivi perseguiti da TAS con l'adozione del Modello – attuazione del Modello e successivi aggiornamenti.

TAS – sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine propria e delle società del Gruppo, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti – ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del presente Modello.

Tale iniziativa, unitamente all'emanazione del Codice Etico, è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di TAS, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei Reati e degli Illeciti.

Il Modello è stato predisposto da TAS tenendo presenti oltre alle prescrizioni del Decreto, le Linee Guida elaborate in materia da associazioni di categoria, nonché, in considerazione degli obblighi derivanti dalla quotazione del titolo sul mercato e dal Codice di autodisciplina delle società.

5. Funzione del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema di norme comportamentali nonché di attività di controllo volti a prevenire la commissione dei Reati.

In particolare, mediante l'individuazione delle Aree a Rischio, il Modello si propone di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di TAS, soprattutto nelle Aree potenzialmente a Rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti di TAS;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da TAS (anche nel caso in cui TAS fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) in quanto sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico sociali cui TAS intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire a TAS, grazie ad un'azione di monitoraggio delle Aree a Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei Reati.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la mappa delle Aree a Rischio della Società;

- l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post).

6. Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse fattispecie di Reati da prevenire.

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" in cui si introduce il D.Lgs. 231/ da singole "Parti Speciali" diversificate in ragioni delle singole tipologie di Reati da prevenire. I reati che non sono stati presi in considerazione nella Parte Speciale devono ritenersi non astrattamente applicabili, in quanto non compatibili con la tipologia di attività di TAS S.p.A.

7. I principi ispiratori del Modello

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti nella Società, rilevati in fase di analisi delle attività a rischio, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e di controllo sui processi coinvolti nelle Aree a Rischio.

Quali specifici strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali ed effettuare i controlli sull'attività di impresa, anche in relazione ai Reati da prevenire, la Società ha individuato:

- 1) le regole di corporate governance adottate in recepimento del Codice di autodisciplina delle società quotate e della normativa societaria e regolamentare rilevante;
- 2) specifici protocolli comportamentali
- 3) il Codice Etico;
- 4) il sistema di controllo interno;
- 5) il Sistema Disciplinare ;
- 6) ogni altra documentazione relativa ai sistemi di controllo in essere nella Società (ad esempio le procedure del sistema Qualità).

Detti strumenti di controllo devono ritenersi ad ogni effetto parte integrante del presente Modello .

Il personale interessato deve essere periodicamente aggiornato sulle procedure aziendali adottate per la prevenzione dei Reati nonché sull'evoluzione della relativa normativa.

8. Modifiche e integrazioni del Modello

Il Modello organizzativo dovrà essere aggiornato, anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, in ragione di modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- i) violazioni delle prescrizioni del Modello;

- ii) modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- iii) modifiche normative;
- iv) risultanze dei controlli.

Al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra i processi operativi, le prescrizioni contenute nel Modello e la diffusione delle stesse, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di attribuire all'Amministratore Delegato il compito di apportare, ove risulti necessario, le modifiche al Modello. Di ciascuna modifica deve essere, tuttavia, assicurata la documentabilità e tracciabilità attraverso l'archiviazione presso la segreteria tecnica dell'OdV del documento cartaceo/informatico del Modello modificato, riportante la firma apposta dall'Amministratore delegato.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate alle funzioni competenti e all'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, provvederà, a verificarne l'attuazione.

In occasione della presentazione della relazione riepilogativa annuale, l'Organismo di Vigilanza presenta al Consiglio di Amministrazione un'apposita nota informativa delle variazioni apportate anche dall'Amministratore Delegato, al fine di farne oggetto di delibera di approvazione/presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione.

In assenza di modifiche rilevanti il Modello sarà sottoposto, in ogni caso, a procedimento di revisione periodica con cadenza triennale da disporsi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione su istanza dell'OdV.

9. Diffusione del Modello

La Società, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo della Società è estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione sarà diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma dovrà essere, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata ed integrata dall'Organismo di Vigilanza, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di "promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello" e di "promuovere e elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D.Lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali".

10. Organismo di Vigilanza

Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

In attuazione di quanto previsto dal Decreto sono stati individuati, come soggetti idonei ad assumere detto compito e quindi a svolgere (secondo la terminologia usata nel presente Modello) le funzioni dell'Organismo di Vigilanza, i seguenti responsabili:

- Dott. Stefano Losio
- Dott. Francesco Guidotti
- Avv. Massimiliano Lei.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 27 gennaio 2011 a seguito delle dimissioni del Dott. Francesco Guidotti, è stato nominato membro dell'Organismo di Vigilanza il Rag. Paolo Colavecchio – Responsabile Amministrazione e Finanza e Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili,. Successivamente il Dott. Losio si è dimesso per motivi di incompatibilità professionale.

Attualmente l'Organismo di Vigilanza, risulta così composto:

- Dott. Gerardo Diamanti
- Rag. Paolo Colavecchio
- Avv. Massimiliano Lei.

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'Organismo di Vigilanza e dei contenuti professionali specifici da esse richieste, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'Organismo di Vigilanza di TAS è supportato quando necessario dall'Ufficio Internal Audit e può avvalersi del supporto delle altre funzioni di direzione di TAS che, di volta in volta, si rendessero a tal fine necessarie. Peraltro, nei casi in cui si richiedano attività che necessitano di specializzazioni non presenti all'interno di TAS, l'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi di consulenti esterni ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine.

I membri dell'Organismo sono scelti tra soggetti particolarmente qualificati ed esperti nelle materie legali e nelle procedure di controllo.

I componenti dell'Organismo restano in carica per anni uno, rinnovabili. In ogni caso ciascun componente rimane in funzione fino alla nomina del successore.

Il mandato è revocato:

- qualora sussistano circostanze tali da far venir meno i requisiti di autonomia ed indipendenza richiesti dalla Legge;
- qualora vengano meno i requisiti di onorabilità;
- nel caso di mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro effettivo dell'Organismo, il Presidente ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione affinché provveda a deliberare la nomina del sostituto.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente, subentra a questi il membro effettivo più anziano, il quale rimane in carica fino alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente dell'Organismo.

La rinuncia da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione per iscritto unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

Al fine di tutelare l'Organismo di Vigilanza dal rischio di una ingiustificata revoca del mandato conferito ad uno dei suoi componenti da parte del Consiglio di Amministrazione, questo potrà deliberarne la revoca soltanto per giusta causa e sentito il Collegio Sindacale.

A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che determini un pregiudizio/impedimento al regolare svolgimento delle attività demandate all'Organismo di Vigilanza;
- un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico di uno dei membri dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico di uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare il nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato.

Qualora, invece, il potere di revoca venga esercitato, sempre per giusta causa, nei confronti di tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare un nuovo Organismo di Vigilanza.

Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza di TAS è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

- a. sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari, appositamente individuati nelle singole Parti Speciali in relazione alle diverse tipologie di Reati;
- b. sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione di reati;
- c. sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali.

Su di un piano più operativo è affidato all' Organismo di Vigilanza di TAS il compito di:

- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che la responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle Aree a Rischio, resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante del processo aziendale;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle Aree a Rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle Aree a Rischio come definite nelle singole Parti Speciali del Modello;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e proporre la predisposizione della documentazione necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso Organismo di Vigilanza trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle Aree a Rischio. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette Aree a Rischio, ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. All'Organismo di Vigilanza devono essere inoltre segnalate da parte del management eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre TAS al rischio di Reati;
- fare verifiche sulla presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di Reati. In particolare all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate le attività più significative o le operazioni contemplate dalle Parti Speciali, devono essere messi a sua disposizione i dati di aggiornamento della documentazione, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di Reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, proponendo, in caso contrario, un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con i responsabili delle altre funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, ecc.);

- verificare, con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti, il sistema di poteri in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti;
- segnalare prontamente ogni criticità relativa all'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto, proponendo le opportune soluzioni operative.

Poteri

I principali poteri dell'Organismo di Vigilanza sono:

- di auto-regolamentazione e di definizione delle procedure operative per il corretto svolgimento delle attività che la legge e il presente Modello demandano all'Organismo di Vigilanza;
- di vigilanza e controllo.

Con riferimento ai poteri di auto-regolamentazione e di definizione delle procedure operative interne, l'Organismo di Vigilanza ha competenza esclusiva in merito:

- alle modalità di verbalizzazione delle proprie attività e delle proprie decisioni;
- alle modalità di comunicazione e rapporto diretto con ogni struttura aziendale, nonché di acquisizione di informazioni, dati e documentazioni dalle strutture aziendali;
- alle modalità di coordinamento con il Consiglio di Amministrazione e con il Collegio Sindacale per iniziativa dell'Organismo di Vigilanza stesso;
- alle modalità di organizzazione delle proprie attività di vigilanza e controllo, nonché di rappresentazione dei risultati delle attività svolte.

Con riferimento ai poteri di vigilanza e controllo, l'Organismo di Vigilanza:

- ha accesso libero e non condizionato presso tutte le funzioni della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – al fine di ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto;
- può, se ritenuto necessario, avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – dell'ausilio di tutte le strutture della Società;
- allo stesso modo può, in piena autonomia decisionale e qualora siano necessarie competenze specifiche ed in ogni caso per adempiere professionalmente ai propri compiti, avvalersi della collaborazione di particolari professionalità reperite all'esterno della Società utilizzando allo scopo il proprio budget di periodo;
- può, fatte le opportune indagini ed accertamenti, segnalare l'evento secondo la disciplina prevista nel Sistema Disciplinare adottato ai sensi del Decreto, fermo restando che l'iter di formale contestazione e l'irrogazione della sanzione è espletato a cura del datore di lavoro o dei soggetti a ciò delegati.

Budget

Al fine di rafforzare ulteriormente i requisiti di autonomia ed indipendenza, l'Organismo di Vigilanza è dotato di un adeguato *budget* iniziale e di periodo preventivamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Di tali risorse economiche l'Organismo di Vigilanza potrà disporre in piena autonomia, fermo restando la necessità di rendicontare l'utilizzo del *budget* stesso, nonché di motivare la presentazione del *budget* del periodo successivo, nell'ambito della relazione informativa periodica al Consiglio di Amministrazione.

Funzioni dell'Organismo di Vigilanza: reporting nei confronti degli organi societari

Sono assegnate all'Organismo di Vigilanza di TAS due linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, direttamente con l'Amministratore Delegato;
- la seconda, su base periodica, nei confronti del Comitato di Controllo Interno, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, anche con organismi di vertice privi di compiti operativi e quindi svincolati da attività gestionali, costituisce un fattore in grado di assicurare che l'incarico venga espletato dall'Organismo di Vigilanza con le maggiori garanzie di indipendenza.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza di TAS potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Ogni anno, inoltre, l'Organismo di Vigilanza di TAS trasmette al Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Comitato per il Controllo Interno, un report scritto sull'attuazione del Modello presso la Società, restando ferme le competenze riconosciute al Collegio Sindacale.

11. Selezione, formazione ed informativa

Formazione del personale

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dal Responsabile della funzione Risorse Umane e per lui dai singoli Responsabili dallo stesso individuati, in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza.

Selezione di Consulenti, Partner e Fornitori

Anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza di TAS, potranno essere istituiti nell'ambito della Società appositi sistemi di valutazione per la selezione di Consulenti, Partner e Fornitori.

Informativa a Consulenti, Partner e Fornitori

Potranno essere altresì fornite a soggetti esterni alla Società (Consulenti, Partner e Fornitori) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate da TAS sulla base del presente Modello.

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Segnalazioni da parte di Esponenti Aziendali o da parte di terzi

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle Aree a Rischio.

In particolare, dipendenti, dirigenti e amministratori sono tenuti a riferire all'Organismo di Vigilanza della Società notizie rilevanti e relative alla vita di TAS nella misura in cui esse possano esporre la Società al rischio di Reati ovvero comportare violazioni del Modello, e notizie relative al mancato rispetto delle regole contenute nel Modello o alla consumazione di Reati.

Valgono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti prescrizioni:

- nell'ambito delle Aree a Rischio le funzioni coinvolte in qualsiasi attività di natura ispettiva da parte di organismi pubblici (magistratura, Guardia di Finanza, altre Autorità, ecc.) dovranno informare l'Organismo di Vigilanza di TAS dell'avvio di questi interventi;
- devono essere raccolte e trasmesse all'Organismo di Vigilanza eventuali segnalazioni relative alla commissione di illeciti o di comportamenti in violazione del Modello previsti dal Decreto in relazione all'attività di TAS o comunque a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate da TAS stessa;
- le segnalazioni potranno avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'Organismo di Vigilanza di TAS agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- è prevista l'istituzione di "canali informativi dedicati" ("Canale dedicato"), da parte dell'Organismo di Vigilanza di TAS, con duplice funzione: quella di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo di Vigilanza e quella di risolvere velocemente casi dubbi. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni di cui al capitolo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza di TAS le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati; le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario o amministrativo per i Reati;
- i rapporti preparati dai responsabili delle diverse funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto e del TUF;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

- Devono essere altresì trasmesse all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni dalle medesime richieste finalizzate al costante monitoraggio delle attività cc.dd. sensibili/strumentali. Il mancato inoltro da parte dei Responsabili interessati (c.d. Key Officer) delle informazioni richieste dall'Organismo di Vigilanza, potrà essere oggetto di sanzione sul piano disciplinare nei termini e nelle modalità di legge.

12. Protocolli comportamentali

I protocolli comportamentali (all. n. 3) che perseguono lo scopo di disciplinare le attività astrattamente esposte ad un rischio – reato rilevante ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/2001, devono essere letti congiuntamente alle regole operative compendiate nelle procedure aziendali. I Responsabili delle singole Funzioni devono assicurare che le risorse sottoposte alla loro direzione/coordinamento osservino, nello svolgimento delle attività d'interesse, costantemente e scrupolosamente le prescrizioni dei protocolli comportamentali, oltreché del Codice Etico e delle procedure, impegnandosi a comunicare all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni riscontrate

La violazione delle regole contenute nei seguenti protocolli può determinare, a seconda della gravità del comportamento, l'applicazione di una sanzione secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare allegato al Modello.

13. Codice Etico

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano, altresì, con quelle del Codice Etico approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 novembre 2009,

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte delle Società allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che TAS riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto e nel TUF, finalizzate a prevenire la commissione dei Reati (per fatti che, commessi apparentemente nell'interesse o a vantaggio dell'Azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

14. Sistema disciplinare

Un punto qualificante nella costruzione di un Modello di organizzazione e gestione, ex art. 6 e 7 del D. Lgs 231/01, (di seguito Modello) è costituito dalla previsione di un adeguato sistema disciplinare per la violazione dei principi, delle regole e dei protocolli previsti dal Modello stesso, nonché per la violazione dei principi contenuti nel Codice Etico, che vengono considerati disposizioni impartite dal datore di lavoro così come previsto dall'art. 2104 c.c..

Per violazione del Modello, si intende, tra le altre, qualsiasi violazione degli obblighi informativi verso l'OdV, da parte di soggetti apicali e personale operante nella Società. Costituisce violazione dei suddetti obblighi informativi, la mancata trasmissione in tutto o in parte e/o invio non veritiero di documentazione, dati, informazioni.

Data la gravità delle conseguenze per la Società, in caso di comportamenti illeciti di dipendenti, dirigenti, amministratori e sindaci, qualsiasi inosservanza del Modello configura violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà (artt. 2104, 2105 e 2106 c.c.) e, nei casi più gravi, lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società.

Le violazioni del Modello organizzativo, in particolare delle regole ivi previste, dei principi espressi nel Codice Etico, delle procedure/regole aziendali d'interesse, degli obblighi informativi all'OdV e degli obblighi di partecipazione e di frequenza ai corsi di formazione in materia di D. Lgs. 231/01, saranno assoggettate alle sanzioni disciplinari di seguito previste, a prescindere dall'eventuale responsabilità di carattere penale, dall'esito del relativo giudizio e nel pieno rispetto della Legge 20 maggio 1970 n. 300, dei Contratti di Lavoro Aziendale vigenti e delle procedure/protocolli aziendali. Il presente sistema sanzionatorio si applica nei termini che seguono, altresì, alle violazioni delle regole comportamentali in materia di sicurezza, salute ed igiene dei luoghi di lavoro, conformemente a quanto previsto dall'art. 30 D. Lgs n. 81/08.

Posto che con il presente sistema disciplinare si è intesa sanzionare la violazione dei protocolli e delle procedure interne riferibili alle attività aziendali nel cui ambito può annidarsi il rischio di commissione di illeciti penali previsti dal D. Lgs 231/2001, nonché la violazione dei principi etici condivisi dalla Società ed enucleati nel relativo Codice Etico, per una più adeguata personalizzazione della sanzione si è proceduto nei seguenti termini.

Poiché ciascuna violazione si materializza secondo aspetti peculiari e spesso irripetibili, si è ritenuto opportuno individuare taluni parametri che possono oggettivamente guidare l'applicazione della sanzione disciplinare in caso di violazione che si realizzi nei termini suesposti. Talché, sono stati formulati parametri di natura oggettiva che non consentono valutazioni discrezionali e che tengono soprattutto conto delle specifiche modalità realizzative della violazione e di eventuali precedenti disciplinari dell'interessato. Quanto agli aspetti connessi alla intenzionalità della violazione ovvero al grado della colpa, anche in tali casi questi dovranno essere desunti da circostanze del caso concreto di cui inevitabilmente dovrà darsi atto nella motivazione del provvedimento con cui viene applicata la sanzione.

Le violazioni, pertanto, dovranno essere valutate nei termini che seguono:

- violazione lieve/mancanza lieve: ogni violazione di una o più regole o principi previsti nel Modello, nel Codice Etico, nonché degli obblighi informativi all'OdV, di carattere marginale e comunque tale da non esporre la società al rischio di applicazione di una sanzione prevista dal D. Lgs n. 231/01;
- violazione grave/mancanza grave: ogni violazione di una o più regole o principi previsti nel Modello, nel Codice Etico, nonché degli obblighi informativi all'OdV, tale da non esporre la società al rischio di applicazione di una sanzione prevista dal D. Lgs n. 231/01;
- violazione gravissima: ogni violazione di una o più regole o principi previsti nel Modello, nel Codice Etico, nonché degli obblighi informativi all'OdV, tale da esporre la società al rischio di applicazione di una sanzione prevista dal D. Lgs n. 231/01 e da ledere

irrimediabilmente il rapporto di fiducia con l'ente, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

Nella valutazione della lieve, grave o gravissima irregolarità dovranno essere considerati i seguenti parametri:

- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione (es. essersi attivati per neutralizzare gli sviluppi negativi della condotta);
- gravità del danno o del pericolo cagionato alla società;
- pluralità delle violazioni e ripetizione delle stesse da parte di chi è già stato sanzionato;
- mansioni del lavoratore;
- posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.
-

Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti

A tutti i dipendenti che violano il Modello sono irrogabili le sanzioni previste dai Contratti Collettivi di Lavoro di riferimento, nel rispetto del principio di gradualità della sanzione e di proporzionalità alla gravità dell'infrazione.

- biasimo inflitto verbalmente, laddove la violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello o nel Codice Etico configuri lieve irregolarità.;
- biasimo inflitto per iscritto, nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto;
- multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione, nei casi in cui, pur non trattandosi di infrazioni così gravi da rendere applicabile una maggiore sanzione, esse abbiano, comunque, rilievo tale da non trovare adeguata collocazione tra le lievi irregolarità di cui sopra;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10, nel caso di più grave violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello o dal Codice Etico quando, da tale violazione, non possa derivare pregiudizio alla Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/01;
- licenziamento con preavviso laddove, la violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello o nel Codice Etico determini grave irregolarità nei termini di cui sopra;
- licenziamento senza preavviso, con la perdita dell'indennità di preavviso, qualora la violazione di una o più prescrizioni del Modello o del Codice determini gravissima irregolarità nei termini di cui sopra.

Le suddette sanzioni saranno irrogate nel rispetto e secondo le modalità indicate nei Contratti di lavoro aziendali e devono essere comunicate, senza ritardo, all'Organismo di Vigilanza.

Sanzioni nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

In caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello o del Codice tale da configurare un notevole inadempimento rispetto alla prescrizione del Modello ovvero, in caso

di violazioni tali da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia instaurato con la Società, il Consiglio di Amministrazione, per le violazioni realizzate dall'Amministratore Delegato, e l'Assemblea dei soci, per le violazioni realizzate dal/dai membro/i del Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale, adotteranno i provvedimenti che riterranno in concreto più opportuni, dandone tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Sanzioni per fornitori, collaboratori esterni e consulenti

La Società provvederà a diffondere ai propri fornitori, nell'ambito dei rapporti maggiormente significativi, il proprio Codice Etico e pretenderà l'impegno della Controparte a non realizzare comportamenti che possono, direttamente o indirettamente, avere una ricaduta nell'attività di TAS rilevante ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/01.

A tal fine TAS valuterà, di volta in volta, la necessità di inserire nei contratti con i Terzi apposte clausole di risoluzione.

Verifiche periodiche

Il presente Modello sarà soggetto a due tipi di verifiche:

- (i) verifiche sui principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società in Aree a Rischio;
- (ii) verifiche delle procedure: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'Organismo di Vigilanza di TAS. Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi.

PARTE SPECIALE

15. Premessa

Nella presente parte speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo sono riportate le astratte modalità di realizzazione dei reati ipotizzabili in TAS suddivise, in ragione dei processi esaminati, in attività direttamente sensibili e attività c.d. strumentali.

In sostanza, si è ritenuto opportuno censire oltre alle attività che presentano un rischio diretto di rilevanza penale, anche quelle attività che possono essere strumentali alla commissione di illeciti rilevanti ai sensi e per gli effetti del decreto in esame (es. consulenze, assunzioni), o che comunque hanno un impatto sulla corretta gestione dei flussi finanziari.

Per le attività ritenute esposte ad un rischio di rilevanza penale, sono stati nominativamente richiamati, per quanto concerne gli elementi di controllo ai fini della minimizzazione del rischio-reato, i protocolli e le procedure aziendali d'interesse. In merito, si evidenzia che le modifiche che saranno apportate ai richiamati documenti nel corso del tempo, devono intendersi integralmente recepite nel Modello. Di dette modifiche dovrà essere data, comunque, immediata comunicazione all'organismo di vigilanza al fine dell'efficace attuazione del Modello organizzativo. Le violazioni dei protocolli comportamentali, ovvero delle procedure qui di seguito indicate, saranno sanzionate secondo quanto previsto dal sistema disciplinare allegato alla parte generale del Modello. Pertanto, il sistema sanzionatorio deve leggersi in combinato disposto con le indicazioni contenute nella presente parte speciale, al fine di identificare in modo dettagliato i precetti comportamentali la cui violazione dà luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare secondo le modalità ivi previste.

16. REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

16.1 Le fattispecie di reato nell'ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione richiamate dal d.lgs. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dagli artt. 24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico) e 25 (Concussione e corruzione) del D.Lgs. 231/2001.

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Presupposto del reato in esame è l'ottenimento di un contributo, di una sovvenzione o di un finanziamento destinati a favorire opere o attività di pubblico interesse, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Il nucleo essenziale della condotta si sostanzia in una cattiva amministrazione della somma ottenuta, che viene utilizzata in modo non conforme allo scopo stabilito, in una distrazione dell'erogazione dalle sue finalità. Tale distrazione sussiste sia nell'ipotesi di impiego della somma per un'opera o un'attività diversa, sia nella mancata utilizzazione della somma che rimanga immobilizzata.

Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta, ed anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

Il reato in esame si configura quando, taluno mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente per se o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l'evento tipico del reato).

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Il delitto di truffa si sostanzia nel compimento di una condotta fraudolenta, connotata da raggiri ed artifici, attraverso la quale si induce taluno in errore e di conseguenza si induce il soggetto passivo al compimento di un atto di disposizione patrimoniale.

In particolare, l'artificio consiste in un'alterazione della realtà esterna dissimulatrice dell'esistenza o simulatrice dell'inesistenza, che determina nel soggetto passivo una falsa percezione della realtà, inducendolo in errore

Il raggio, invece, opera non sulla realtà materiale ma sulla psiche del soggetto, consistendo in un avvolgimento subdolo dell'altrui psiche, mediante un programma ingegnoso di parole o argomenti destinato a persuadere ed orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui.

La fattispecie che viene in considerazione ai sensi del D.Lgs. 231/01, è l'ipotesi aggravata di cui al comma 2 numero 1) dell'art. 640 c.p. per essere stato, cioè, il fatto commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

La parte oggettiva del reato è indicata per relationem con il richiamo alla fattispecie di cui all'art. 640 della quale ripete tutti gli elementi costitutivi, appena menzionati, con la determinazione a valere quale elemento specializzante, dell'oggetto materiale sul quale deve cadere l'attività truffaldina, rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

La fattispecie delittuosa in esame si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Si precisa che il reato in esame assume rilevanza ai fini del D.Lgs. 231/01 se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Le fattispecie di corruzione (artt. 318 e ss.c.p.)

Il reato di corruzione, in generale, consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto il mercimonio, il baratto dell'attività funzionale della pubblica amministrazione, a fronte della dazione di una somma di danaro od altra utilità da parte del privato, nei confronti del

pubblico ufficiale. E' sufficiente a configurare il reato in esame, anche la sola accettazione della promessa inerente la suddetta dazione.

Il codice distingue innanzitutto, a seguito delle modifiche introdotte con la legge 6 novembre 2012 n. 190, la corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) dalla corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.). E' configurabile la corruzione ex art. 318 c.p. qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente ricevesse, per se o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accettasse la promessa; mentre corruzione si configurerebbe il delitto di cui all'art. 319 c.p. se il mercimonio dell'ufficio riguardasse un atto contrario ai doveri di ufficio,

Segnatamente, la fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione) si realizza quando il pubblico ufficiale e, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per se o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

La fattispecie di cui all'art. 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per se o per altri danaro od altra utilità o ne accetta la promessa.

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio .

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità

La nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio è desumibile dalle indicazioni di cui rispettivamente, agli articoli 357 e 358 c.p., di cui tra breve si dirà.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p., poc'anzi delineati, sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La norma si applica non soltanto ai magistrati, ma anche a tutti i pubblici ufficiali che possono influenzare il contenuto delle scelte giudiziarie.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La fattispecie criminosa in esame contempla il fatto di chi offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per l'esercizio

delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata ***Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)***

Questa fattispecie si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

È altresì punibile chi dà o promette denaro o altra utilità ai soggetti di cui sopra.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri .

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale fattispecie si realizza quando il pubblico ufficiale abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli artt. da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, ed alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio.

Ciò premesso, va detto che l'art. 322-bis c.p. incrimina altresì – e questo è d'interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati – tutti coloro che compiano le attività di cui agli artt. 321 e 322 c.p. (cioè attività corruttive) nei confronti delle persone medesime, e non solo i soggetti passivi della corruzione. Inoltre, l'art. 322-bis c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità *“a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito*

di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali" (art. 322-bis.2.2).

Nozione di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio

Gli elenchi qui di seguito forniti devono considerarsi meramente esemplificativi di quelle categorie di soggetti qualificati come "soggetti attivi" nei reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 (cioè, di quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare le fattispecie criminose richiamate dal decreto stesso).

Vengono poi fornite alcune indicazioni in merito alle fattispecie di reato che si possono compiere in relazione alle diverse categorie di soggetti coinvolti.

Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come "ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella relazione Ministeriale allo stesso codice, la Pubblica Amministrazione comprende, in relazione ai reati in esso previsti, "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici".

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria, è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche che definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

Si rileva che non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose richiamate dal D.Lgs. 231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "pubblici ufficiali" e degli "incaricati di pubblico servizio".

Pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio.

Ai sensi dell'art. 357 c.p., è considerato pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale" colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Ai sensi dell’art. 358 c.p. “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Sul punto la giurisprudenza ha chiarito quanto segue.

Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 357 e 358 c.p., ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della p.a. Non rilevano invece la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico, né lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, né tanto meno il rapporto di lavoro subordinato dell'agente con l'organismo datore di lavoro. Nell'ambito dei soggetti che svolgono pubbliche funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale è poi riservata a coloro che formano o concorrono a formare la volontà della p.a. o che svolgono tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico è assegnata dalla legge in via residuale a coloro che non svolgono pubbliche funzioni ma che non curino neppure mansioni di ordine o non prestino opera semplicemente materiale.

16.2 Le “attività sensibili” e i controlli specifici con riferimento alle fattispecie di reato individuate. Il sistema di controllo

L’art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 indica, tra gli elementi essenziali del modello di organizzazione, gestione e controllo, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

L’analisi svolta nel corso del Progetto ha permesso di individuare le attività di TAS S.p.A. che potrebbero essere considerate “sensibili” con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dagli artt. 24 e ss. del D.Lgs. 231/2001.

Al fine di prevenire la commissione dei reati di cui sopra, sono riportati qui di seguito le attività astrattamente esposte ad un rischio di rilevanza penale e i controlli specifici implementati da TAS S.p.A. rilevanti ai fini del contenimento del rischio di realizzazione di uno o più reati ex art. 24 D.lgs. n. 231/01,

Attività sensibili	Controlli a presidio
<ul style="list-style-type: none"> - Impiego di erogazioni pubbliche (nazionali e comunitarie in forma di contributi, finanziamenti, sovvenzioni e altre erogazioni) concesse a favore di TAS per assunzioni e formazione del personale. - Impiego di erogazioni pubbliche (nazionali e comunitarie in forma di contributi, finanziamenti, sovvenzioni e altre erogazioni) concesse a favore di TAS per ristrutturazione di immobili o per adeguamento della sicurezza. - Acquisizione di erogazioni pubbliche (nazionali e comunitarie in forma di contributi, finanziamenti, sovvenzioni e altre erogazioni) concesse a favore di TAS. - Negoziazione e stipulazione di contratti convenzioni con soggetti pubblici mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata) o ad evidenza pubblica (aperte o ristrette). - Gestione dei rapporti per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali. - Gestione dei rapporti con Banca d'Italia (antiriciclaggio). Adempimenti, ispezioni, provvedimenti. - Gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche. Adempimenti e ispezioni in materia di sicurezza e igiene sul lavoro e normativa in tema di lavoro. - Gestione dei rapporti con il Garante della Privacy. Adempimenti e ispezioni in materia di privacy. - Gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche (INPS, INAIL, ecc). Adempimenti e ispezioni in materia di contributi sul lavoro. - Gestione dei rapporti con l'Agenzia delle Entrate. Adempimenti e ispezioni in materia fiscale. - Gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche. Adempimenti e ispezioni in materia di imposte e tasse. 	<ul style="list-style-type: none"> - Protocollo gestione dei rapporti con la P.A. - Protocollo attività commerciale con la P.A. - Protocollo gestione dei rapporti con la P.A. per l'acquisizione e la gestione di finanziamenti pubblici - Protocollo con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari o che sono chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria - Protocollo gestione dei rapporti con i terzi - Procedura gestione offerte, contratti e commesse - Procedura gestione gare - Procedura ciclo attivo - Procedura consulenze direzionali - Procedura Servizi professionali acquistati da terzi - Procedura ciclo passivo - Procedura tesoreria

Attività sensibili	Controlli a presidio
- Gestione dei contenziosi giudiziali.	

Attività strumentali	Controlli a presidio
<ul style="list-style-type: none"> - Selezione e Formazione del Personale. - Amministrazione del Personale. - Gestione dei doni, omaggi e liberalità. - Gestione dei budget di spesa (ciclo acquisto). - Gestione delle spese pubblicitarie, di marketing e sponsorizzazioni. - Gestione delle spese di trasferta del personale (note spese). - Stipula di contratti di consulenza - Gestione del processo acquisti - Gestione cassa contante 	<ul style="list-style-type: none"> - Protocollo assunzione del personale - Protocollo gestione della cassa contante - Protocollo acquisto di beni e servizi - Protocollo conferimento incarichi e consulenze - Protocollo rimborsi spese utilizzo di carte di credito aziendali - Protocollo omaggi e donazioni - Protocollo sponsorizzazioni - Procedura Servizi professionali acquistati da terzi - Procedura Qualificazione e valutazione dei fornitori - Procedura gestione della formazione - Procedura consulenze direzionali - Procedura ciclo passivo

17. REATI IN MATERIA DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO

17.1 Le fattispecie dei reati contro la fede pubblica richiamati dal D.Lgs. 231/2001

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato contro la fede pubblica previste dal D.Lgs. 231/01, riportiamo qui di seguito una descrizione, in forma sintetica, dei reati alla cui commissione da parte di soggetti riconducibili alle società del Gruppo è collegato il regime di responsabilità a carico delle società stesse.

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.).

La norma punisce la contraffazione ovvero l'alterazione di monete (nazionali o straniere), l'introduzione nello Stato di monete alterate o contraffatte, l'acquisto di monete contraffatte o alterate al fine della loro messa in circolazione;

Alterazione di monete. (art. 454 c.p.).

La norma punisce chiunque altera monete scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette uno dei fatti indicati nell'articolo precedente;

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.).

La norma punisce chiunque fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti introduce nel territorio dello Stato, acquisto o detiene monete contraffatte o alterate al fine di spenderle o metterle comunque in circolazione;

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.).

La norma punisce chi spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate ricevute in buona fede;

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.).

La norma punisce i comportamenti previsti dagli artt. 453, 455 e 457 c.p. anche in relazione alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti;

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.).

La norma punisce la contraffazione della carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, nonché l'acquisto, la detenzione e l'alienazione di tale carta contraffatta;

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).

La norma punisce la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione o l'alienazione di filigrane, strumenti informatici, o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, valori di bollo o carta filigranata, nonché di ologrammi o di altri componenti della moneta destinati alla protezione contro la contraffazione o l'alterazione;

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

La norma punisce l'utilizzo di valori bollati contraffatti o alterati, anche se ricevuti in buona fede.

17.2 Le "attività sensibili" con riferimento alle fattispecie di reato individuate. Il sistema di controllo

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.lgs. 231/2001 indica, quale elemento essenziale del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati rilevanti ai fini dell'applicazione del D.lgs. 231/01. Di seguito sono indicate le attività sensibili e i relativi controlli a presidio

Attività sensibili	Controlli a presidio
- Gestione cassa contante	<ul style="list-style-type: none"> - Protocollo gestione della cassa contante - Procedura tesoreria

18. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

18.1 Le fattispecie di reato richiamate dal D.lgs. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/20011 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

A tal fine, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati di cui all'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001 (Delitti informatici e trattamento illecito di dati):

Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Questo delitto estende la penale perseguibilità dei reati previsti all'interno del Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale, ovvero le ipotesi di falsità, materiale o ideologica, commesse su atti pubblici, certificati, autorizzazioni, scritture private o atti privati, da parte di un rappresentante della Pubblica Amministrazione ovvero da un privato, qualora le stesse abbiano ad oggetto un "documento informatico avente efficacia probatoria", ossia un documento informatico munito quanto meno di firma elettronica semplice.

Per "documento informatico" si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art.1, c.1, lett.p, L.82/2005).

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art.615-ter)

Tale fattispecie punisce la condotta di chi si introduce abusivamente, ossia eludendo una qualsiasi forma, anche minima, di barriera ostativa all'accesso, in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art.615- quater)

Il delitto in esame sanziona la condotta di chi abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni in questo senso, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art.615-quinquies)

Tale norma sanziona la condotta di chi, per danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero per favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna, o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art.617-quater)

Tale norma punisce la condotta di chi, in maniera fraudolenta, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, le impedisce o le interrompe oppure rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art.617-quinquies)

La fattispecie in esame sanziona la condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti fra più sistemi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art.635-bis)

Tale fattispecie punisce la condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità (art.635-ter)

Tale norma sanziona la condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art.635-quater)

La fattispecie in esame punisce la condotta di chi, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art.635-quinquies)

La norma in oggetto incrimina la condotta descritta al precedente articolo 635-quater, qualora essa sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art.640-quinquies)

Tale norma punisce il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica qualora questi, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

18.2 Le “attività sensibili” con riferimento alle fattispecie di reato individuate. Il sistema di controllo

L’art. 6, comma 2, lett. a) del D.lgs. 231/2001 indica, quale elemento essenziale del modello di organizzazione, gestione e controllo, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati rilevanti ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 231/01. Di seguito sono indicate le attività sensibili e i relativi controlli a presidio

Attività sensibili	Controlli a presidio
Gestione sistemi informativi e delle reti	- Protocollo integrato sicurezza informatica

19. REATI SOCIETARI

19.1 Le fattispecie dei reati societari richiamate dal D.Lgs. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621 bis e 2622 c.c.)

Il reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico; ovvero tramite l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

La pena è diminuita se i fatti sopra descritti sono di lieve entità tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Da ultimo l'art. 2622 c.c. prevede le false comunicazioni sociali delle società quotate

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis. c.c.)

Tale fattispecie criminosa è configurabile nelle ipotesi in cui, l'Amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391.

Falso in prospetto (art. 2623 c.c. ora art. 173 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58).

Tale fattispecie criminosa consiste nell'esposizione, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, false informazioni idonee ad indurre in errore od occultare dati o notizie con la medesima intenzione.

Si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la sanzione è più grave se la condotta criminosa ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione; sicché i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e i dipendenti della società revisionata possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato;
- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

In merito al reato in discorso deve segnalarsi che il decreto a tutela del risparmio ha introdotto nel corpo del c.d. Decreto Draghi un nuovo art. 174 bis che, quale norma speciale, incrimina i fatti di falso in prospetto con riguardo alle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116.

L'art. 2624 c.c. è stato abrogato dal comma 34 dell'art. 37, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Tuttavia la fattispecie abrogata è stata riformulata nei medesimi termini sostanziali dall'art. 27 del D. Lgs. 39/2010 che, per motivi di pura cautela, è stata oggetto di mappatura nella Parte Speciale del presente Modello. Si riporta di seguito il testo dell'articolo introdotto.

Falso in prospetto (art. 2623 c.c. ora art. 173 del testo unico di cui al decreto. ora art. 27 D.lgs n. 39/2010)

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione; sicché i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e i dipendenti della società revisionata possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato;
- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

In merito al reato in discorso deve segnalarsi che il decreto a tutela del risparmio ha introdotto nel corpo del c.d. Decreto Draghi un nuovo art. 174 bis che, quale norma speciale, incrimina i fatti di falso in prospetto con riguardo alle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.) abrogato dal comma 34 dell'art. 37, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione; sicché i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e i dipendenti della società revisionata possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato;
- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

In merito al reato in discorso deve segnalarsi che il decreto a tutela del risparmio ha introdotto nel corpo del c.d. Decreto Draghi un nuovo art. 174 bis che, quale norma speciale, incrimina i fatti di falso in prospetto con riguardo alle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116.

L'art. 2624 c.c. è stato abrogato dal comma 34 dell'art. 37, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Tuttavia la fattispecie abrogata è stata riformulata nei medesimi termini sostanziali dall'art. 27 del D. Lgs. 39/2010 che, per motivi di pura cautela, è stata oggetto di mappatura nella Parte Speciale del presente Modello. Si riporta di seguito il testo dell'articolo introdotto.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 27 D.lgs. n. 39/10)

I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà.

La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Si precisa che:

soggetti attivi sono gli amministratori;

si configura illecito penale, procedibile a querela di parte, se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale reato è configurabile allorché venga formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali, in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengano sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengano sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La fattispecie in esame sanziona, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale fattispecie sanziona la ripartizione di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero la ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali o della società controllante che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

soggetti attivi sono gli amministratori;

configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono i liquidatori;
- costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Il reato in esame si perfeziona ove gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, quando, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Il reato è altresì configurabile da parte di chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

La legge prevede una pena ridotta se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

La responsabilità penale per il reato in esame è ipotizzabile, anche nei confronti di colui il quale, direttamente o per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone suindicate

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Il reato in esame si configura nei confronti di colui che offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Il reato sussiste altresì quando gli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria

dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle autorità di vigilanza.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

19.2 Le "Attività sensibili" con riferimento alle fattispecie di reato individuate. Il sistema di controllo

Le attività sensibili individuate con riferimento ai reati societari richiamati dall'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001 e i relativi controlli sono i seguenti:

Attività sensibili	Controlli a presidio
<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione del bilancio e nota integrativa e di tutte le altre comunicazioni sociali previste dalla legge (dirette ai soci o al pubblico) - Gestione dei rapporti contrattuali di servizio con le società del Gruppo - Gestione dei rapporti con il collegio sindacale, società di revisione e i soci. Redazione tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo - Operazioni su azioni e quote proprie, operazioni sul capitale e destinazione degli utili - Operazioni in conflitto di interessi nello svolgimento dell'operatività degli organi deliberanti - Gestione Operazioni sul Capitale 	<ul style="list-style-type: none"> - Sistema di controlli ex D.lgs. n. 262/2005 - Protocollo predisposizione di bilanci, relazioni, comunicazioni sociali in genere - Protocollo gestione dei rapporti con il Collegio sindacale, i Responsabili della revisione legale ed i soci - Protocollo gestione dei rapporti con soggetti terzi - Procedura ciclo attivo - Procedura ciclo passivo - Procedura chiusure contabili - Procedura tesoreria - Procedura personale - Procedura parti correlate - Procedura internal dealing - Procedura registro persone rilevanti - Quanto alla corruzione fra privati e all'istigazione alla corruzione fra privati sono qui richiamati, altresì, tutte le Procedure/protocolli indicati nella sezione relativa ai reati contro la P.A. tesi a

Attività sensibili	Controlli a presidio
<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazioni finanziarie e societarie - Comunicazioni alle Autorità preposte alla vigilanza sul settore bancario e gestione dei rapporti con le stesse. - Predisposizione dei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o dei documenti da pubblicare in occasione di offerte pubbliche di acquisto o di scambio - Gestione degli adempimenti previsti in relazione alle riunioni assembleari - Operazione con parti correlate - Contabilizzazione ricavi - Gestione ciclo passivo - Rapporti con i terzi (clienti, agenti, partner commerciali, consulenti, prestatori di servizi, certificatori, ecc) 	<p>disciplinare le attività sensibili e strumentali rilevanti.</p>

20. REATI IN MATERIA DI ABUSI DI MERCATO

20.1 Premessa

L'art. 9 della legge n. 62/2005, che ha recepito la Direttiva 2003/6/CE sugli abusi di mercato, oltre ad avere apportato una serie di modifiche al D. Lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza - TUF) ha altresì, introdotto nel corpo del D.Lgs 231/2001 l'art. 25-sexies, relativo alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Tra le principali modifiche al TUF si segnalano l'aggiornamento della disciplina degli emittenti in tema di informativa societaria, l'ampliamento dei poteri di vigilanza e di indagine della CONSOB, la revisione dei reati in tema di abusi di mercato, nonché l'introduzione di nuovi illeciti amministrativi in materia. A quest'ultimo riguardo, la nuova disciplina, oltre a sancire un inasprimento delle pene previste per i suddetti reati, ha stabilito per gli abusi di mercato un sistema fondato sul c.d. "doppio binario", in base al quale, accanto alle sanzioni penali previste in materia, si aggiungono specifiche sanzioni amministrative di natura pecuniaria, irrogate direttamente dalla CONSOB, per il caso in cui un'identica azione commissiva realizzata, anche colposamente, sia configurabile come illecito amministrativo.

Sulla base della normativa in esame, attualmente, l'ente può essere chiamato a rispondere sia degli illeciti penali che degli illeciti amministrativi previsti in materia di abusi di mercato. Nel primo caso, è stato ampliato il novero dei reati presupposto presi in considerazione dal D.Lgs 231/01, ricomprendendo anche gli innovati illeciti penali di "abuso di informazione privilegiata"¹ (art. 184 TUF) e di "manipolazione del mercato" (art. 185 TUF). Nel secondo caso l'ente risponde ex art. 187-quinquies TUF, essendo applicabili alle persone giuridiche i nuovi omonimi illeciti amministrativi ("abuso di informazione privilegiata" ex art. 187-bis e "manipolazione del mercato" ex 187-ter TUF), introdotti anch'essi dalla Legge Comunitaria 2004.

¹ L'art. 181 L. n. 62/2005, fornisce un'indicazione specifica in merito alla nozione di informazione privilegiata. Tale è un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:

- si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
- sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto precedente sui prezzi degli strumenti finanziari.

Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari, s'intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni d'investimento.

Per informazione rilevante s'intende un'informazione idonea a divenire un'informazione privilegiata, che non abbia ancora assunto quei caratteri di precisione richiesti dal citato art. 181.

Quanto alle fattispecie di abuso di informazioni privilegiate, si segnala che qualsiasi informazione price sensitive può assumere rilevanza ai sensi e per gli effetti della disciplina in esame. E' altrettanto evidente come la notizia price sensitive può essere generata nello svolgimento di una qualsiasi attività aziendale, ciò rendendo oltremodo difficoltoso dettagliare in modo esaustivo le singole attività di riferimento.

A titolo esemplificativo, possono considerarsi in tal senso rilevanti:

- l'attività propedeutica all'adozione di delibera del CdA;
- la redazione delle delibere del CdA;
- la conservazione delibere CdA;
- la predisposizione dei dati contabili e/o previsionali (allegati al bilancio, note agli allegati ecc.);
- la predisposizione delle comunicazioni ai soci ed al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio d'esercizio e bilancio consolidato corredati dalla relativa relazione sulla gestione, relazioni trimestrali e semestrale, ecc.);
- la predisposizione dei prospetti informativi;
- la predisposizione del piano industriale;
- la gestione dei rapporti con la società di revisione contabile in ordine all'attività di comunicazione da parte di quest'ultima a terzi in merito alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- la gestione e la comunicazione di notizie/dati verso l'esterno relativi al Gruppo (rapporti con investitori istituzionali, comunicati price sensitive);
- la predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza
- le operazioni societarie straordinarie;
- le operazioni su azioni proprie;
- l'emissione di titoli di debito;
- l'acquisto/cessione di partecipazione rilevante e/o strategica;
- le operazioni straordinarie sul capitale;
- la gestione attività inerenti il contenzioso;
- le informazioni su business strategico.

20.2 Le "Attività sensibili" con riferimento alle fattispecie di reato individuate. Il sistema di controllo

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.lgs. 231/2001 indica, quale elemento essenziale del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati rilevanti ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/01. Salvo, quanto si è evidenziato nei paragrafi precedenti, in aggiunta, si segnalano le seguenti attività sensibili e relativi controlli

Attività sensibili	Controlli a presidio
<ul style="list-style-type: none"> - Approvazione del bilancio - Gestione di notizie price sensitive - Adempimento degli obblighi di trasparenza (comunicazioni alla CONSOB) - Gestione dei rapporti con CONSOB ed adempimenti societari - Comunicazioni a Borsa Italiana e sottoscrizione del bilancio da parte del dirigente preposto 	<ul style="list-style-type: none"> - Statuto sociale - Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana - Relazione sulla Corporate Governance - Regolamento assembleare - Procedura Internal Dealing - Procedura per la gestione di notizie c.d. price sensitive - Istituzione/aggiornamento registro insider - Procedura operazioni con parti correlate

21. REATI REALIZZATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO E REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

21.1 Premessa.

Tenuto conto della parziale coincidenza delle attività sensibili, astrattamente esposte al rischio di realizzazione di reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e contro la personalità individuale, si è deciso, al fine di evitare inutili duplicazioni di talune parti del presente modello, di procedere ad una trattazione unitaria delle suddette fattispecie.

Sono state, quindi, dettagliate le attività nelle quali può astrattamente annidarsi il rischio di realizzazione di reati in materia di terrorismo e si è proceduto poi ad indicare le attività nell'ambito delle quali possono, potenzialmente, essere integrati delitti contro la personalità individuale.

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione - da parte dei soggetti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231/01 - è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e, quindi, alla predisposizione di un adeguato sistema di controllo. Talché, si procederà ad indicare nel dettaglio i reati presi in considerazione nella presente parte speciale.

21.2 Le fattispecie di reato con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei contenuti dell'art. 25-quater (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico) introdotto, nel corpo del D.Lgs. 231/2001, dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7.

L'articolo in esame prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive alla società, qualora all'interno della medesima siano realizzati, taluni delitti in materia di terrorismo o contro l'ordine democratico, ovvero ne sia agevolata l'esecuzione.

Si tratta, in particolare, dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali" (art. 25-quater, comma 1), nonché dei delitti, diversi da quelli indicati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999" (art. 25-quater, comma 4).

La genericità dei richiami operati dall'art. 25-quater crea non pochi problemi con riferimento all'esatta individuazione delle fattispecie delittuose che possono comportare l'applicazione della disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001.

Quanto alla categoria dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", si possono, tuttavia, individuare quali principali reati presupposto della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001:

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.).

Detta norma punisce chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive dell'ordinamento democratico.

Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.).

Detta norma punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive.

Per quanto, invece, concerne i reati di cui alla Convenzione di New York, si rileva che quest'ultima punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere:

- atti diretti a causare la morte o gravi lesioni di civili, quando con ciò si realizzi un'azione finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale;
- atti costituenti reato ai sensi delle Convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione; tutela del materiale nucleare; protezione di agenti diplomatici; repressione di attentati mediante uso di esplosivi.

La punibilità sussiste per tutti i complici ed anche qualora i fondi non vengano poi effettivamente usati per il compimento dei reati sopra descritti.

21.3 Le fattispecie di reato contro la personalità individuale

Il quadro delle misure introdotte dalla legge 01 agosto 2003, n. 228, per reprimere il fenomeno della tratta di persone, si completa con la previsione di sanzioni pecuniaria ed interdittive nei confronti degli enti, nei termini chiariti nella parte generale del presente modello, allorché i soggetti che li rappresentino o che ricoprano le particolari cariche previste dal decreto, commettano reati contro la personalità individuale.

A tal fine l'art. 5, introduce nel corpo del D.Lgs. 231/01 l'art. 25-quinquies, rubricato: "Sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche, società e associazioni per delitti contro la personalità individuale".

I delitti presi in considerazione sono:

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.).

La norma punisce chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.).

La norma punisce chiunque induce una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero favorisce o sfrutta la prostituzione minorile.

Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.).

La norma punisce chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico, ovvero ancora chi fa commercio di detto materiale pornografico.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.).

La norma punisce chiunque al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600 ter c.p., consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento dei minori degli anni diciotto.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.).

La norma punisce chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Tratta di persone (art. 601 c.p.).

La norma punisce chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'art. 600 c.p. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza o minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione

di necessità, o mediante promessa o dazione di danaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato a trasferirsi al suo interno.

Acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dei casi indicati nell'art. 601 c.p., acquista aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'art. 600.

21.4 Le "attività sensibili" con riferimento alle fattispecie di reato individuate. Il sistema di controllo

L'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate. Le attività sensibili identificate sono qui di seguito riportate., unitamente ai controlli a presidio.

Attività sensibili	Controlli a presidio
<ul style="list-style-type: none"> - Conclusione di contratti con Internet Provider riguardanti la fornitura di contenuti digitali. - Utilizzazione da parte dei Destinatari di sistemi informatici di proprietà della Società o comunque ad essa riconducibili. - Alleanze e rapporti di fornitura con Paesi a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Protocollo acquisto di beni e servizi - Procedura acquisto di prodotti / servizi generali - Procedura consulenze direzionali

22. REATI TRANSNAZIONALI

22.3 Le fattispecie dei reati transnazionali

Con la Legge 16 marzo 2006 n. 146 è stata data attuazione, sia alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata (Tale Convenzione è anche nota quale Convenzione di Palermo in considerazione del luogo ove è stata firmata il 15 settembre 2000. Finalità perseguita dalla Convenzione è quella di promuovere la cooperazione tra gli Stati per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale, art. 1 della Convenzione, il cui testo è pubblicato in Guida al diritto, n. 17, 2003 pg. 23), sia ai relativi Protocolli Addizionali.

Fulcro di tale provvedimento legislativo è, l'art. 3 ove è definita la nozione di reato transnazionale (Art. 3 L. 146/2006: "Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato).

Tale norma, individua, come elemento costitutivo indefettibile, il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, senza, tuttavia, specificarne i requisiti. Pertanto, al fine di interpretare correttamente la norma in questione, è necessario far riferimento alla Convenzione citata. Quest'ultima rappresenta un importante strumento interpretativo, laddove la norma nazionale presenti requisiti di indeterminatezza. L'art. 2 della Convenzione definisce, quale elemento normativo giuridico internazionale il gruppo criminale organizzato come "un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale".

Al fine di una corretta individuazione dei reati transnazionale si richiama l'elencazione dei reati allegata al presente Modello.

22.4 Le "attività sensibili" con riferimento alle fattispecie di reato individuate. Il sistema di controllo

L'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dalla L. 146/2006 (ai sensi dell'art. 10, comma 10, della L. 146/2006, per gli illeciti amministrativi previsti dal citato articolo si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001). Le attività sensibili identificate sono qui di seguito riportate.

Attività sensibili	Controlli a presidio
<ul style="list-style-type: none"> - Rapporti con soggetti esteri per aspetti inerenti acquisizione o fornitura di servizi, consulenze, ecc. - Gestione del contenzioso transnazionale - Investimenti e transazioni finanziarie estere 	<ul style="list-style-type: none"> - Protocollo acquisto di beni e servizi - Protocollo conferimento di incarichi e consulenza - Protocollo rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari, o che sono chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità giudiziaria - Protocollo investimenti e transazioni finanziarie con controparti - Procedura consulenze direzionali - Procedura acquisto di prodotti/servizi generali

-

23. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E DI LESIONI PERSONALI COLPOSE COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO.

23.1 I delitti di omicidio colposo e lesioni colpose richiamati dal D.lgs n. 231/2001

La Legge 3 agosto 2007 n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia) e il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Attuazione dell'art. 1 L. 123/07 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) hanno ampliato la responsabilità amministrativa degli Enti con l'introduzione di nuovi illeciti connessi alla violazione di norme antinfortunistiche, di salute ed igiene del luogo di lavoro. In particolare, è stato introdotto nel D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, l'articolo 25-septies che amplia il catalogo dei c.d. reati-presupposto recependo le ipotesi delittuose di "omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro".

Qui di seguito sono indicati i reati ex art. 25 septies astrattamente realizzabili

- Art. 589 c.p. Omicidio colposo.
- Art. 590 - Lesioni personali colpose
- Art. 583 - Circostanze aggravanti

23.2 Il sistema delle attribuzioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori

Premessa.

Il settore della sicurezza e salute dei lavoratori è stato riformato ad opera del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, che ha abrogato tutte le leggi preesistenti in materia.

La norma impone al datore di lavoro di individuare e realizzare un sistema di gestione permanente ed organico diretto all'individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei fattori di rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori mediante la programmazione delle attività di prevenzione, l'informazione, la formazione e la consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, nonché l'organizzazione di un Servizio di prevenzione e protezione.

Le principali figure previste dalla legge sono:

a. Datore di Lavoro

Per datore di lavoro s'intende a norma dell'art. 2 co. 1 lett. b) D.lgs 81/08, il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

In base all'art. 17 del D.lgs n. 81/08, i compiti del Datore di Lavoro, che non possono costituire oggetto di delega sono:

la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28;

la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.

b. Dirigente

Il D.lgs 81/08, all'art. 2 co. 1 lett. d) definisce dirigente, la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

c. Preposto

Il D.lgs. 81/08, all'art. 2 co. 1 lett. e) definisce preposto colui che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (ad es., capi-squadra, capi-reparto, ecc.).

d. Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)

A norma dell'art. 2 co. 1 lett. f) D.lgs. 81/08 il RSPP è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

In base all'art. 33 D.lgs. 81/08 il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali (SPP) provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28, co. 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35;
- a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36.

e. Medico competente

L'art. 2 co. 1 lett h) D.lgs n. 81/08 chiarisce che il medico competente è il medico, in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38, che collabora, secondo quanto previsto all'art. 29 co. 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti nello stesso D.lgs.

f. Rappresentante per la sicurezza (di seguito RLS)

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è - ex art 2 co. 1 lett. i) D.lgs 81/08 - la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

23.3 Le “attività sensibili” con riferimento alle fattispecie di reato individuate. Il sistema di controllo

Sono state ritenute rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 septies tutte quelle attività che in qualche misura ineriscono alla gestione degli adempimenti normativi in materia di salute, sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro, qui di seguito indicate.

Attività sensibili	Controlli a presidio
<ul style="list-style-type: none"> - Individuazione dei rischi. - Individuazione dei rischi specifici. - Elaborazione ed aggiornamento del documento di valutazione dei rischi. - Individuazione dei presidi a copertura dei rischi evidenziati nel DVR. - Elaborazione piano di sicurezza e predisposizione dei presidi a copertura dei rischi evidenziati nel DVR. - Nomina del RSPP. - Nomina del medico competente. - Determinazione del budget per la sicurezza e poteri di spesa. - Elaborazione delle procedure di sicurezza. - Sottoscrizione di contratti con consulenti esterni/fornitori di servizi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. - Gestione dei rapporti con i consulenti esterni/fornitori di servizi. - Informazione e formazione avente ad oggetto la sicurezza e salute dei lavoratori (es. uso degli impianti, uso dei DPI, rischi specifici, ecc.). - Gestione dei DPI (consegna e tracciabilità). - Controllo sull’utilizzo dei DPI. - Manutenzione dei DPI. 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedure di sicurezza sul luogo di lavoro - Documenti per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori

Attività sensibili	Controlli a presidio
<ul style="list-style-type: none"> - Manutenzione degli immobili. - Direzione ed esecuzione lavori - Controlli relativi alla manutenzione degli immobili. - Controlli relativi alla manutenzione dei dispositivi antincendio. - Tracciabilità e documentabilità delle attività di manutenzione. - Tracciabilità e documentabilità delle attività di controllo dell'adeguatezza degli interventi manutentivi. - Gestione degli aspetti inerenti le visite mediche periodiche. - Valutazione dello stato di salute del lavoratore con riferimento alle specifiche mansioni cui è assegnato. - Indagini sanitarie sugli ambienti di lavoro. - Gestione delle dotazioni sanitarie e degli adempimenti di primo soccorso. - Proposta dei programmi di formazione e informazione. - Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza. - Gestione del costante miglioramento della sicurezza dei posti di lavoro. 	

24. REATI IN MATERIA DI RICICLAGGIO, RICETTAZIONE ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRE UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

24.1 Le fattispecie di reato in materia di riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio

Ricettazione (art. 648 c.p.)

La norma punisce chiunque fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare.

Le suddette disposizioni si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

La norma punisce chiunque fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Impiego denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

La norma punisce chiunque fuori dei casi di concorso nel reato di ricettazione e riciclaggio, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Autoriciclaggio (Art. 648-ter.1c.p.)

La norma punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Talune considerazioni specifiche si ritiene opportuno svolgere in merito alla fattispecie di autoriciclaggio collegate alla metodologia sottesa alla redazione del Modello organizzativo di TAS, in parte qua.

Nel dettaglio si osserva che l'esclusione della clausola di riserva che limitava in passato la possibilità di realizzare riciclaggio ove il profitto illecito rinvenisse dal reato realizzato dal medesimo soggetto agente o alla cui realizzazione questi avesse concorso, ha comportato, in termini astratti, un consistente ampliamento delle attività sensibili che in chiave delittuosa possono procurare un vantaggio patrimoniale alla Società.

Confindustria ha fornito talune indicazioni utili ai fini dell'aggiornamento dei Modelli organizzativi in tema di autoriciclaggio. Segnatamente, nella menzionata circolare si è rilevato che il legislatore non ha ritenuto di specificare in che modo debba intendersi il generico riferimento al "delitto non colposo" quale reato-base dell'autoriciclaggio. Pertanto non è chiaro se l'eventuale responsabilità dell'ente è limitata ai casi in cui il reato-base rientri tra i reati presupposto di cui al Decreto 231, ovvero se essa possa configurarsi anche in presenza di fattispecie diverse.

Tale aspetto ha evidentemente considerevoli conseguenze sul piano pratico e applicativo, in quanto ipotizzare l'insorgere della responsabilità dell'ente per tutti i reati previsti nel nostro ordinamento, quali reati-base dell'autoriciclaggio, vorrebbe dire sovraccaricare il sistema di prevenzione attivato dall'impresa, vanificandone l'efficacia. Infatti, sul piano operativo ne deriverebbe un'attività di aggiornamento del Modello Organizzativo pressoché impraticabile.

D'altra parte però, secondo Confindustria, l'interpretazione estensiva sembra violare le fondamentali garanzie di tutela previste dal Decreto 231. Infatti, in attuazione del principio di legalità in esso previsto, "l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto" (art. 2).

Pertanto, alla luce del richiamo a tali garanzie – che l'ordinamento appresta per la responsabilità di natura penalistica – l'autoriciclaggio dovrebbe rilevare ai fini dell'eventuale responsabilità dell'ente soltanto se il reato base rientra tra quelli presupposto previsti in via tassativa dal Decreto 231.

In caso contrario, infatti, si finirebbe per integrare in modo del tutto indefinito il catalogo dei reati presupposti, attraverso l'implicito rinvio a una serie di fattispecie di reato non colpose non espressamente indicate.

Si è altresì correttamente evidenziato che un analogo meccanismo di rinvio indeterminato è stato adottato dal legislatore in occasione dell'inserimento nel catalogo dei reati presupposti dei delitti associativi di cui agli artt. 416 e 416-bis c.p. Contro tale impostazione ha avuto modo di esprimersi la Suprema Corte che ha ribadito la necessità di rispettare il principio di tassatività al fine di assicurare una reale effettività ai Modelli Organizzativi in termini di prevenzione. Ciò sulla base della considerazione che, se si adottasse un approccio diverso, al fine di evitare possibili imputazioni i Modelli dovrebbero essere aggiornati prendendo in

considerazione anche reati non contemplati dal Decreto 231, il che renderebbe impossibile la redazione di un presidio efficace (Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza n. 3635 del 24 gennaio 2014).

Sicché e conclusivamente, secondo Confindustria, se il reato-base consistesse in un reato presupposto della responsabilità ai sensi del Decreto 231, il Modello Organizzativo dovrebbe già prevedere presidi di controllo ad hoc e quindi non necessiterebbe di uno specifico aggiornamento. Viceversa, qualora il delitto-base dell'autoriciclaggio non rientrasse tra quelli presupposti elencati nel Decreto 231, la sua inclusione nelle aree di rischio da considerare ai fini della costruzione del Modello Organizzativo contrasterebbe con i principi di legalità e determinatezza che il Decreto 231 (art. 6, co. 2) applica ai Modelli stessi laddove prevede – come evidenziato anche dalla recente giurisprudenza di legittimità sopra richiamata – che essi siano redatti sulla base di aree di rischio riferite ai soli reati presupposti, senza menzionare ulteriori reati ad essi ricollegabili in astratto.

Sebbene le suddette argomentazioni siano in linea di principio condivisibili, in quanto fondate su imprescindibili esigenze di legalità, la Società in un'ottica estremamente prudentiale, ha ritenuto opportuno sottoporre a ulteriormente approfondito il tema relativo alla gestione delle risorse finanziarie e dei flussi di cassa in entrata e in uscita, onde presidiare, in termini di maggior garanzia i flussi monetari il cui utilizzo potrebbe dar luogo al reato in esame, ove naturalmente la provvista dovesse rinvenire da un delitto non colposo.

Sul piano metodologico si evidenzia che il processo di identificazione dei rischi e di valutazione delle aree maggiormente esposte alla commissione del reato in esame è stato condotto secondo un approccio risk based, ovvero tenendo in considerazione il rischio inerente o potenziale di commissione del reato di auto riciclaggio (i.e. il grado di rischio assunto quando la Società non si è ancora attivata per modificare la probabilità e l'impatto di un evento) e dando atto del rischio residuo (i.e. il grado di rischio assunto in considerazione dei sistemi di controllo già adottati dalla Società alla data del risk assessment).

La misura del livello di rischio inerente è stata stimata in considerazione sia della probabilità di commissione del reato che dell'impatto di tale evento, determinata tenendo conto di fattori quali l'entità delle sanzioni previste (che nel caso dell'autoriciclaggio sono sia pecuniarie che interdittive), la frequenza e la ricorrenza delle attività a rischio, la natura e il volume delle transazioni interessate, le specifiche modalità di esecuzione delle attività.

Effettuata la valutazione del rischio inerente, si è provveduto a stabilire il livello di adeguatezza delle misure di prevenzione e controllo esistenti allo scopo di stimare il livello di rischio residuo.

24.2 Le “attività sensibili” con riferimento alle fattispecie di reato individuate. Il sistema di controllo

L'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato sopra richiamate. Le attività sensibili identificate sono qui di seguito riportate.

Attività sensibili	Controlli a presidio
<ul style="list-style-type: none"> - Assunzione ed alienazione di partecipazioni e cointeressenze in altre imprese, costituzione o partecipazione alla costituzione di nuove società, di consorzi o di associazioni in partecipazione, di joint venture o di simili accordi di rilevanza strategica; ricapitalizzazione di società ed altri soggetti partecipati - Investimenti o disinvestimenti - Acquisti strumentali all'esercizio delle attività aziendali - Consulenze e incarichi professionali - Sponsorizzazioni - Gestione cassa contante 	<ul style="list-style-type: none"> - Protocollo operazioni infragruppo - Protocollo acquisto di beni e servizi - Protocollo conferimento incarichi e consulenze - Protocollo sponsorizzazioni - Protocollo gestione della cassa contante - Procedura consulenze direzionali - Procedura servizi professionali acquistati da terzi

Le tabelle di seguito riportate evidenziano le attività di natura "ordinaria" che originano proventi di natura finanziaria, acquisizione di beni o altre utilità i quali, nell'ipotesi derivino da attività penalmente rilevanti, possono generare proventi oggetto di auto riciclaggio. Per ciascuna attività sono stati indicati gli elementi di controllo.

Attività sensibile	Controlli a presidio
	<p style="text-align: center;">Procedura 262 – "Ciclo Attivo"</p> <p style="text-align: center;">Procedura Qualità – SQPRC 009 "Gestione Offerte, contratti, commesse"</p> <p style="text-align: center;">Procedura 262 – "Tesoreria"</p> <p style="text-align: center;">Attività di controllo esistente</p> <p>Il potere di apertura e chiusura di conti correnti è attribuito congiuntamente per delega aziendale, al CFO e al CEO</p>

<p>Progetti di sviluppo software e relativa manutenzione vs Banche</p>	<p>La mappatura e verifica dei conti correnti esistenti ed utilizzati dalla Società è assoggettata a controllo di terzo livello da parte del revisore incaricato del controllo legale dei conti</p> <p>L'addetto dell'Area GA ("General Accounting") rileva quotidianamente gli incassi effettuando un accesso al sistema di Remote Banking in lettura Viene effettuato l'abbinamento di tutti gli incassi alla relativa partita attiva</p> <p>L'area GA effettua mensilmente le riconciliazioni di tutti i conti correnti bancari e le riconciliazioni della cassa</p> <p>L'attività di riconciliazione di tutti i conti bancari è assoggettata a controllo di terzo livello da parte del revisore incaricato del controllo legale dei conti</p>
<p>Progetti di sviluppo SW vs Enti Pubblici</p>	<p>Giornalmente il CFO elabora un report con l'analisi della situazione finanziaria di tutte le banche utilizzate dalla Società relativa al giorno precedente e lo invia, via mail, al CEO mettendo in copia i collaboratori dell'area tesoreria e CDG interessati</p>
<p>Sviluppo software vs società private</p>	<p>Ds TAXI permette di estrarre le fatture emesse per le quali non è pervenuto il pagamento così da permetterne il sollecito da parte dell'addetto dell'area CM ("Customer management")</p> <p>CM elabora periodicamente il report "Controllo fatturabilità" che confronta l'importo del contratto, il fatturato e il residuo fatturabile.</p> <p>Mensilmente il CdG scarica con una query BO uno scadenzario di Gruppo in cui è riepilogato lo scaduto e lo invia al CFO eai singoli AM/SE.</p> <p>Il CFO verifica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☑Vi sia corrispondenza tra incasso e contratto/ordine di progetto ☑vi sia piena coincidenza tra gli ordinanti dei pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni; ☑i Paesi da cui proviene l'incasso siano indicati all'interno delle "white list" e che non siano ricompresi in una "Blacklist" (Ades .Black List GAFI). Ne caso in cui le verifiche precedenti

	<p>abbiano esito negativo il CFO segnala la circostanza all'Organismo di Vigilanza per le determinazioni di competenza</p>
<p>Dividendi</p> <p>Rapporti di finanziamento con società del Gruppo TAS</p>	<p>Procedura 262 –“Ciclo Attivo”</p> <p>Procedura Qualità –SQPRC 009 “Gestione Offerte, contratti, commesse”</p> <p>Procedura 262 –“Tesoreria”</p> <p>Rapporti con società del Gruppo TAS I contratti di finanziamento sono erogati tramite contratti formalizzati I bilanci delle società controllate sono assoggettati controllo e monitoraggio dalla Funzione Group Accounting e ad audit indipendente (da parte della Società di Revisione)</p> <p>Altre fonti di entrata–Proventi finanziari da terzi L'addetto dell'Area GA (“General Accounting”) rileva quotidianamente gli incassi effettuando un accesso al sistema di Remote Banking in lettura Viene effettuato l'abbinamento di tutti gli incassi alla relativa partita attiva</p>
<p>Interessi bancari e da controllate per finanziamenti</p>	<p>L'area GA effettua mensilmente le riconciliazioni di tutti i conti correnti bancari e le riconciliazioni della cassa L'attività di riconciliazione di tutti i conti bancari è assoggettata a controllo di terzo livello da parte del revisore incaricato del controllo legale dei conti</p>

<p>Adempimenti fiscali</p>	<p>Procedura 262 RCM fiscale</p> <p>Gestione scadenze fiscali La Società (Ufficio Fiscale) predispone e condivide un calendario degli adempimenti fiscali e previdenziali e un'attività di monitoraggio delle relative scadenze</p> <p>Calcolo imposte e relativa contabilizzazione La procedura prevede la predisposizione di tutti i dati relativi al calcolo delle imposte da parte del responsabile dell'Ufficio Fiscale, sotto la supervisione del CFO. Tutti i dati vengono trasmessi al consulente fiscale incaricato che è specificatamente incaricato dalla Società Lo Studio Esterno predispone la bozza di dichiarazione dei redditi che trasmette all'Ufficio Fiscale e al CFO per la registrazione in bilancio (e/o situazioni trimestrali) Per quanto riguarda le imposte area personale (Mod 770), vi è altro Studio Fiscale esterno di riferimento . La procedura è analoga</p> <p>Verifica dichiarazioni, versamento imposte e relativa contabilizzazione La procedura prevede la predisposizione delle dichiarazioni da parte del responsabile Fiscalità e l'approvazione da parte del CFO Le dichiarazioni sono assoggettate a verifica e sottoscrizione da parte dell'incaricato del controllo legale dei conti</p>
-----------------------------------	---

25. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

25.1 Premessa. L'art. 24 ter D.lgs n. 231/01.

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 D.Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

In particolare ai sensi dell'art. 24 ter, norma aggiunta nel D.lgs n. 231/01 dal comma 29 dell'art. 2, L. 15 luglio 2009, n. 94, la società è responsabile, ricorrendo tutti gli altri elementi previsti dal decreto in esame, relazione alla commissione di taluno dei delitti qui di seguito indicati.

- Art. 416 c.p. (Associazione per delinquere): la fattispecie in esame configura un delitto contro l'ordine pubblico e si perfeziona quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. Sulla struttura del reato associativo si tornerà nel paragrafo successivo al quale per gli aspetti di dettaglio si rinvia.
- Art. 416-bis c.p. (Associazione di tipo mafioso anche straniera): salvo quanto evidenziato al punto precedente la fattispecie in esame prevede l'individuazione dei mezzi e degli obiettivi in presenza dei quali è configurabile associazione di tipo mafioso. Il mezzo che deve utilizzarsi per qualificare come mafiosa una associazione è la forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di soggezione e di omertà che ne deriva. Gli obiettivi sono: la realizzazione di delitti, l'acquisizione del controllo o la gestione di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti o altri servizi pubblici, il procurare profitto o vantaggio a sé o a altri, il limitare il libero esercizio del diritto di voto, il procurare a sé o ad altri voti durante le consultazioni elettorali.
- Art. 416-ter c.p. (Scambio elettorale politico-mafioso): la norma stabilisce che la pena prevista per l'associazione di tipo mafioso si applica anche a chi ottiene la promessa di voti secondo le modalità descritte al punto precedente, in cambio dell'erogazione di danaro.
- Art. 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di estorsione): la fattispecie in esame si applica a chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.
- art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope): la fattispecie in esame sussiste quando tre o più persone si associano allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo, senza le prescritte autorizzazioni, sostanze stupefacenti o psicotrope

L'art. 24 ter soggiunge: se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati sopra indicati, si

applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 D.lgs. n. 231/01.

25.2 Il delitto di associazione per delinquere

Tra quelli poc'anzi indicati il reato che merita un maggiore approfondimento è l'associazione per delinquere che si presta, in punto di ricognizione dell'attività sensibile, ad una lettura ampia. Infatti, sul versante del programma criminoso il reato in esame potrebbe supportare qualsiasi finalità illecita. Sicché, quanto ai c.d. reati scopo, potrebbe astrattamente acquisire rilevanza qualsiasi illecito previsto dal codice penale ovvero da leggi speciali. Tuttavia, un approccio metodologico realistico suggerisce di tralasciare i singoli reati scopo che, come anticipato potrebbero essere di natura diversa, per soffermarsi sugli elementi strutturali dell'associazione delinquenziale.

Sul punto, si evidenzia che il reato in esame è caratterizzato da tre elementi fondamentali, costituiti:

- a) da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- b) dalla esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima ma idonea, e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira.
- c) dall'indeterminatezza del programma criminoso, diretto alla commissione di una serie indeterminata di delitti.
- d) dall'affectio societatis, consistente nella coscienza e nella volontà dei partecipi di essere associati ai fini dell'attuazione di un programma criminoso indeterminato.

Alla luce di quanto evidenziato può asserirsi che i rapporti occasionali con soggetti terzi si prestano, eventualmente, ad una lettura in chiave concorsuale ai sensi degli artt. 110 ss. c.p., mentre non possono dar luogo alla fattispecie associativa ex art. 416, per le suesposte ragioni.

Conseguentemente, ai fini della presente parte speciale sono stati analizzati tutti i rapporti all'interno del gruppo e con soggetti esterni, tendenzialmente stabili che possono astrattamente dar luogo a fatti associativi nei termini chiariti. E' stata altresì presa in considerazione l'attività "Cargo", nonché, l'attività relativa alla gestione trasferimenti passeggeri, alla gestione dei controlli su merci, bagagli ed aeromobili, in quanto astrattamente esposte ad un rischio di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, al traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, ovvero al rischio di immigrazione clandestina.

25.3 Le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001. Il sistema di controllo

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 indica tra gli elementi essenziali del Modello Organizzativo, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili" o "a rischio", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

L'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le attività astrattamente sensibili ex art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001.

Attività sensibili	Controlli a presidio
<ul style="list-style-type: none"> - Assunzione ed alienazione di partecipazioni e cointeressenze in altre imprese, costituzione o partecipazione alla costituzione di nuove società, di consorzi o di associazioni in partecipazione, di joint venture o di simili accordi di rilevanza strategica; ricapitalizzazione di società ed altri soggetti partecipati - Rapporti infragruppo - Rapporti con fornitori 	<ul style="list-style-type: none"> - Protocollo gestione dei rapporti con soggetti terzi - Protocollo investimenti e transazioni finanziarie con controparti - Protocollo acquisto di beni e servizi - Protocollo operazioni infragruppo - Procedura acquisto di prodotti/servizi generali - Procedura qualificazione valutazione dei fornitori

26. DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA E CONTRO IL DIRITTO DI AUTORE

26.1 Le fattispecie di reato richiamate dal D.lgs. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni Art. 473 c.p.)

Realizza il reato in esame chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. Realizza, altresì, il reato in esame chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti citati sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

È punito ai sensi dell'art 473 c.p. chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, è altresì punito chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti suddetti

I delitti citati sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Realizza il reato in esame chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale

Art. 171 l. n. 633/1941

Realizza il reato in esame chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

La pena è aumentata se i fatti anzidetti sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Art. 171 bis l. n. 633/1941.

Realizza il reato in esame chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Il presente reato si configura, altresì, se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Realizza il reato in esame chiunque anche colui che, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione di legge, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione di legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Art. 171 ter l.n. 633/1941.

La norma in esame punisce, se il fatto è commesso per uso non personale, chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente

legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-querter l. n. 633/1941 ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, l. n. 633/1941 ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È, altresì, punito chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16 l. n. 633/1941, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Art. 171 septies l.n. 633/1941.

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis l. n. 633/1941, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, l. n. 633/1941.

Art. 171 octies l.n. 633/1941.

Realizza il reato in esame chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

26.2 Le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001. Il sistema di controllo

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.lgs. 231/2001 indica, quale elemento essenziale del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati rilevanti ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/01. Di seguito sono indicate le attività sensibili e i relativi controlli a presidio

Attività sensibili	Controlli a presidio
<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione di software per la monetica , i pagamenti e i mercati finanziari anche attraverso l'utilizzo/assemblaggio di software di soggetti terzi - Licenze software 	<ul style="list-style-type: none"> - Protocollo integrato fede pubblica e diritto d'autore - Protocollo integrato sicurezza informatica - Procedura pianificazione, erogazione e monitoraggio dei servizi

27. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

27.1 Le fattispecie di reato richiamate dal D.lgs. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

A tal fine, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, per altro già esaminato nella sezione relativa ai delitti c.d. transnazionali.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

Realizza il reato in esame chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

27.2 Le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001. Il sistema di controllo

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.lgs. 231/2001 indica, quale elemento essenziale del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati rilevanti ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/01. Di seguito sono indicate le attività sensibili e i controlli a presidio.

Attività sensibili	Controlli a presidio
	<ul style="list-style-type: none"> - Protocollo gestione dei rapporti con soggetti terzi - Protocollo rapporti con soggetti

Attività sensibili	Controlli a presidio
Gestione del contenzioso	coinvolti in procedimenti giudiziari, o che sono chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità giudiziaria

28. REATI AMBIENTALI

28.1 Le fattispecie di reato richiamate dal D.lgs. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/20011 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

A tal fine, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati ambientali.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)

Realizza il reato in esame chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie; nonché chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.”;

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)

Realizza il reato in esame chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione. Per habitat all'interno di un sito protetto, si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale (art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE), o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione (art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.)

Violazioni concernenti gli scarichi (art. 137 D.lgs. 152/2006)

Realizza il reato in esame chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata; nonché chiunque effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente D.lgs. n. 152/2006) senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma. È, altresì, punito chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi; nonché chiunque nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati dalla legge, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni. Il reato si configura anche se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene

sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Attività di gestione rifiuti non autorizzata (art. 256 co. 1 lett. a primo periodo co. 1 lettera b) co.3 primo periodo, co.5 e co 3 secondo periodo D.lgs. 152/2006).

Il reato in esame punisce chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione alle competenti autorità, nonché chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti o il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.

Omessa bonifica dei siti (art. 257 co. 1 e co 2 D.lgs. 125/2006 D.lgs. 152/2006)

Realizza il reato in esame chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito dell'apposito procedimento.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 co. 4 D.lgs. 152/2006)

Realizza il reato in esame chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 co. 1 D.lgs. 152/2006)

Realizza il reato in esame chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d).

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.lgs. 152/2006)

Realizza il reato in esame chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis D.lgs. 152/2006)

Il reato in esame punisce colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. È altresì punito chi trasporta rifiuti pericolosi, nonché colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. È infine punito il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

Violazione delle prescrizioni in tema di esercizio di stabilimenti (art. 279 co. 5 D.lgs. 152/2006)

È punito chi, nell'esercizio di un impianto o di una attività, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dall'Allegato I alla parte quinta del D.lgs. n. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Disciplina dei reati relative all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione - Norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 1 co1, art. 2 co. 1e 2, art. 3 bis, art. 6 co. 4 l. 150/1992)

Omissis

Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 co. 6 l. 549/1993)

Art. 3. Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla

quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. [A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei costituente perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC)].

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. È punito chiunque viola le disposizioni suddette. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Inquinamento provocato dalle navi (art. 8 co. 1 e 2, art. 9 co. 1 e 2 D.lgs. 202/2007)

Omissis

Disastro ambientale (Art. 452 – quater c.p.)

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità im ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.

Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies c.p.)

La norma punisce a titolo di colpa, con pena più lieve, la realizzazione dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività' (Art. 452-sexies c.p.)

La norma punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività'.

La pena di cui al primo comma e' aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità', anche agraria, della flora o della fauna.

Circostanze aggravanti (Art. 452-octies c.p.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 e' diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis e' finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività' economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà' se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

28.2 Le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001. Il sistema di controllo

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.lgs. 231/2001 indica, quale elemento essenziale del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati rilevanti ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/01. Di seguito sono indicate le attività sensibili in materia di reati ambientali.

Attività sensibili	Controlli a presidio
- Gestione delle attività finalizzate allo smaltimento di rifiuti anche nei rapporti con i fornitori	- Protocollo gestione adempimenti ambientali - Protocollo gestione dei rapporti

Attività sensibili	Controlli a presidio
- Gestione delle procedure previste dal Sistema Informatico di controllo tracciabilità rifiuti (SISTRIS): Gestione delle attività finalizzate alla corretta tenuta del registro carico-scarico rifiuti anche nei rapporti con i fornitori	con soggetti terzi - Protocollo acquisto di beni e servizi

29. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

29.1 Le fattispecie di reato richiamate dal D.lgs. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

A tal fine si riporta, qui di seguito, una breve descrizione del reato richiamato dall'art 25 *duodecies* in tema di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Realizza il reato di cui all'art. 22, co. 12 – bis, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato. Vi è responsabilità dell'ente:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-*bis* del codice penale.

29.2 Le attività sensibili e i con riferimento alle fattispecie di reato individuate. Il sistema di controllo

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.lgs. 231/2001 indica, quale elemento essenziale del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati rilevanti ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/01. Di seguito sono indicate le attività sensibili.

Attività sensibili	Controlli a presidio
- Assunzione/impiego di cittadini di paesi terzi	- Protocollo impiego di cittadini di paesi terzi